



COMUNE DI CERVERE

Provincia di CUNEO

CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 LINEA UNICA

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado presso il plesso del Comune di Cervere, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico, secondo gli orari di apertura e chiusura stabiliti dagli organi scolastici e secondo l'itinerario di massima evidenziato nella planimetria allegata (ALLEGATO A).

ARTICOLO 2 - Durata

1. L'appalto ha la durata di anni tre e cesserà, pertanto, ad ogni effetto, senza obbligo di disdetta e di formalità alcuna, alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020.

ARTICOLO 3 - Canone

1. Il canone complessivo annuo che il Comune verserà all'Appaltatore per il servizio di cui al precedente articolo 1 non potrà superare la cifra di Euro 30.000,00 (al netto dell'I.V.A.).
2. Il canone d'appalto sarà corrisposto in 3 (tre) rate trimestrali posticipate previa presentazione di regolari fatture. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a mezzo mandato, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle fatture all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Con tale corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
4. Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto dall'Appaltatore.

ARTICOLO 4 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio saranno determinate e riscosse direttamente dal Comune.
2. Per nessuna ragione l'Appaltatore potrà richiedere agli utenti integrazioni delle tariffe.

ARTICOLO 5 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, dei risarcimenti di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente sostenuto durante il servizio per fatto dell'Appaltatore relativo a inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Appaltatore costituirà cauzione definitiva, salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione stessa risultasse insufficiente.
2. Detta cauzione sarà pari al 10% (dieci per cento) del canone annuo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente Capitolato.
3. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. In caso d'inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Appaltatore, prelevandone l'importo dal canone.
5. La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
 - a) la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quanto il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso
 - b) la rinuncia dell'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all'art. 1957 c.c.
 - c) l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
6. La garanzia non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra il Comune e l'Appaltatore, sempre che al Comune stesso non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della medesima.

ARTICOLO 6 - Disciplina del servizio

1. L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.
2. Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessun caso potrà essere sospeso o abbandonato.
3. In caso di arbitrario e/o ingiustificato abbandono o sospensione del servizio il Comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio addebitando direttamente la relativa spesa in conto alle rate in scadenza del canone ed alla cauzione e rimanendo impregiudicate le azioni per il recupero degli eventuali danni.

ARTICOLO 7 - Modalità di esecuzione

1. Il servizio è svolto dall'Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. 20/12/1991, n. 448.
3. L'Appaltatore per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
4. Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità Scolastiche, salvo diversa disposizione intercorsa nel periodo di vigenza dell'appalto.
5. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato:
 - a) regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dalle Competenti Autorità per ciascun anno scolastico
 - b) secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche.
6. L'Appaltatore è tenuto, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "assemblee nell'ambito della scuola", ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di "inizio e fine lezioni" tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel qual caso sarà l'Ufficio istruzione del Comune a comunicare tale necessità.
7. L'Appaltatore garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'ente appaltante.
8. L'Ufficio istruzione del Comune comunica all'Appaltatore:

- a) la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico
 - b) gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza
 - c) i nominativi degli utenti del servizio
 - d) le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni al programma d'esercizio come previsto ai successivi commi 15 e 16.
- 9.** Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni.
- 10.** L'Ufficio istruzione del Comune, in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica (tempo pieno, tempo prolungato, moduli, attività pomeridiane, ecc.), definisce di anno in anno, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti.
- 11.** L'Appaltatore fornisce al Comune la necessaria collaborazione nella redazione del programma d'esercizio di cui al precedente comma, affinché questo recepisca le concrete problematiche presenti su ogni linea. A tal proposito, su richiesta del Comune, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare prima dell'inizio dell'anno scolastico una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.
- 12.** L'Appaltatore conforma il servizio alle prescrizioni di tale programma d'esercizio annuale di trasporto alunni.
- 13.** Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dal Comune, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso oppure per il verificarsi di quanto previsto ai successivi commi 15 e 16; in quest'ultimo caso è data tempestiva informazione all'Ufficio istruzione del Comune, come previsto al successivo comma 18.
- 14.** Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
- 15.** Il programma d'esercizio annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. L'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.
- 16.** Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.
- 17.** L'Appaltatore, in particolare, è tenuto a comunicare all'Ufficio istruzione del Comune:
- a) ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
 - b) eventuali variazioni di cui ai precedenti commi 15 e 16.
- 18.** È altresì possibile il trasporto scolastico dei bambini diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito l'accesso dell'accompagnatore al mezzo di trasporto.

19. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad effettuare, se richiesto dal Comune, il trasporto scolastico di alunni residenti nel territorio di altri Comuni iscritti alle scuole del Comune, previo ottenimento della prescritta autorizzazione.
20. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio Istruzione del Comune, sulla base delle iscrizioni ricevute fornisce all'Appaltatore gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni.
21. L'Appaltatore è tenuto a prelevare e riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che esso è tenuto a conoscere.
22. Il Comune non riconosce all'Appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto.

ARTICOLO 8 - Programma d'esercizio

1. Nell'allegato "A" si riportano, a titolo puramente indicativo e non vincolante, la planimetria ed i percorsi previsti.
2. Nell'esercizio della linea, l'Appaltatore dovrà utilizzare il numero degli autobus che, in relazione al traffico e all'utenza, il Comune riterrà necessario.
3. Il Comune avrà sempre la facoltà di variare il percorso e le fermate indicate.
4. Potranno essere effettuate, oltre quelle espressamente indicate, altre fermate, purché, non ne risulti una violazione delle eventuali limitazioni di esercizio e sempreché previsto nell'orario approvato.
5. Le variazioni del percorso e delle fermate per l'anno scolastico 2017/2018 e successivi saranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 9 - Autoveicoli adibiti all'espletamento del servizio

1. Gli automezzi utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono essere rispondenti alla norme dettate dal D.M. 13/06/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico; in particolare detti mezzi devono:
 - a) avere una capienza minima di 40 posti a sedere
 - b) essere dotati di cronotachigrafo
 - c) avere colorazione gialla e portare sulla fiancata la dicitura "Scuolabus"
 - d) essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche.
2. Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di:
 - a) assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza
 - b) rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato
 - c) non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
4. L'esercizio sulla linea del mezzo è subordinato alla immatricolazione dello stesso da parte della Motorizzazione Civile, alla quale il Comune rilascia il prescritto nullaosta.
5. L'Appaltatore fornisce al Comune, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di ognuno, con allegate le copie delle carte di circolazione.

6. L'Appaltatore impiega automezzi con capienza tale da garantire il servizio secondo quanto indicato agli articoli 7 e 8 del presente Capitolato e con le caratteristiche di cui al precedente comma 1.
7. Per tutti i veicoli adibiti al servizio viene richiesta obbligatoriamente una motorizzazione conforme alle norme "EURO 6" o superiore. L'Appaltatore, se non in possesso nel proprio parco autoveicoli di automezzi corrispondenti a tali caratteristiche, può in sede di offerta in alternativa presentare copia del contratto di acquisto dei mezzi che dovranno essere utilizzati nel servizio, anche se ancora da immatricolare, dal quale risulti in modo inconfutabile la corrispondenza alle caratteristiche prescritte. Detta indicazione è vincolante per l'Appaltatore rimanendo espressamente stabilito che l'utilizzo per qualsiasi motivo di mezzi diversi, ad esclusione del periodo per la consegna e immatricolazione, dà luogo ipso iure alla revoca dell'affidamento, ovvero alla sua risoluzione. Sarà in facoltà del Comune verificare l'attendibilità del suddetto periodo che dovrà essere ragionevole, strettamente necessario e senza fini dilatori.
8. L'Appaltatore non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.
9. Sugli autoveicoli non dovrà tollerarsi per nessuna ragione, un carico superiore al massimo di passeggeri fissato nella carta di circolazione.
10. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il corretto funzionamento di tutti gli impianti presenti.

ARTICOLO 10 - Comunicazioni

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
2. Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra l'Appaltatore ed il Comune, l'Appaltatore stesso individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto responsabile dovrà poter essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio. Il nominativo ed il numero telefonico dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 11 - Personale

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, l'Appaltatore si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'Appaltatore è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio
 - b) CQC (carta di qualificazione del conducente).
3. L'Appaltatore, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi del documento di guida e della carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi

del D.Lgs. n. 285/1992, come successivamente integrato e modificato. L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

4. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
5. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere all'Appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.
6. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, il Comune procede *ad nutum* alla risoluzione del contratto.
7. L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso in qualità di ente appaltante.
8. L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. È altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.
9. L'Appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.
10. Non saranno ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale e l'Appaltatore si impegna espressamente a far fronte ad eventuali carenze di organico con personale riconosciuto idoneo ed abilitato al servizio dandone tempestiva comunicazione al Comune.

ARTICOLO 12 – Norme di comportamento

1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare rigorosamente le norme del vigente Codice della strada ed il regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico (ALLEGATO B)
 - b) tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico
 - c) non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche
 - d) non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche
 - e) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione
 - f) non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali
 - g) non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi
 - h) consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato

- i) adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere; qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno e segnalazione al Comune
- j) regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità
- k) rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni
- l) effettuare su ogni automezzo ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore comunale, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune all'Appaltatore
- m) segnalare all'Ufficio istruzione del Comune la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune stesso.

ARTICOLO 13 - Vigilanza e controllo

1. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché, di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare è tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
2. L'Appaltatore si riserva di effettuare periodiche ispezioni sugli autobus, con proprio personale, per verificare la corretta esecuzione del servizio. Il Responsabile del servizio 0406 "Servizi ausiliari all'istruzione" e la Polizia municipale effettueranno la vigilanza e il controllo sul servizio.
3. L'Appaltatore è tenuto ad autorizzare l'effettuazione di detti controlli.
4. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni del personale adibito dall'Appaltante ai controlli.

ARTICOLO 14 - Infortuni e danni

1. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare i propri automezzi contro gli incendi e per responsabilità civile.
2. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio.
3. Rimane a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in suo favore da parte delle società assicuratrici.

ARTICOLO 15 - Obblighi assicurativi e responsabilità

1. È a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 2, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.
2. A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto a stipulare un'assicurazione per Responsabilità Civile verso i Terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.
3. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali di € 10.000.000,00, sia per causa di

morte che di invalidità permanente, e comprensiva di copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.

4. L'Appaltatore, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà fornire al Comune, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
5. L'Appaltatore è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
6. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.

ARTICOLO 16 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato.
2. Costituiscono oneri a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi sia ordinarie che straordinarie e del personale quali, in via del tutto esemplificativa:
 - a) impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio, come previsto dal precedente articolo 9
 - b) installazione di cronotachigrafo
 - c) revisioni periodiche dei mezzi
 - d) tassa di circolazione
 - e) assicurazione R.C. auto ed incendio
 - f) carburanti, lubrificanti, olio, gomme
 - g) manutenzione e pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni meteorologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati
 - h) spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare con viva voce
 - i) imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio
 - j) retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso
 - k) idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili
 - l) assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione
 - m) spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione e subappalto

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, salvo eccezionalmente per brevi periodi o previo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

ARTICOLO 18 - Revisione Prezzi

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., trascorso il primo anno contrattuale e comunque a scadenze annuali in prosieguo d'appalto, sarà possibile procedere alla revisione prezzi.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato al successivo art. 39 solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della differenza rispetto alla soglia del 10%.

ARTICOLO 19 - Revoca, penali, risoluzione e recesso

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, il Comune dichiarerà la revoca dell'affidamento e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della Ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.
2. Nel caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00), secondo la gravità dell'inadempienza, fatta espressamente salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'Appaltatore, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale. La penalità verrà trattenuta a norma del precedente articolo 3, comma 4.
4. Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:
 - a) sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore
 - b) ritardi nello svolgimento del servizio
 - c) mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal programma d'esercizio, salvo i casi di cui al precedente articolo 7, comma 16
 - d) uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati e non preventivamente autorizzati per l'espletamento del servizio
 - e) uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico
 - f) mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato
 - g) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada
 - h) impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune
 - i) fumo alla guida.
5. Il Comune ha la facoltà di risolvere *ad nutum* il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamato preventivamente l'Appaltatore, per almeno tre volte mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questi ricada nuovamente in irregolarità contestate anche se di natura o fattispecie diversa.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.
7. Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso Appaltatore o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.
8. Qualora l'Appaltatore receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata all'Appaltatore, a titolo di risarcimento

danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

9. Costituiscono motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1373 c.c.:
 - a) la mancata assunzione del servizio alla data stabilita
 - b) l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione
 - c) la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione
 - d) la mancata osservanza della disciplina del subappalto
 - e) l'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.
10. In caso di recesso di cui al precedente comma il Comune si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dell'Appaltatore stesso o sulla cauzione.
11. In tutti i casi di revoca, risoluzione o recesso previsti dal presente articolo, l'affidamento o la prosecuzione dell'appalto potranno avvenire, a discrezione del Comune, in favore della ditta che segue in graduatoria di gara, a scalare.

ARTICOLO 20 - Controversie

1. Per eventuali controversie, viene pattuita, ove negoziabile, la competenza del Foro di Cuneo.

ARTICOLO 21 - Spese

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, esclusa l'I.V.A. che è a carico del Comune.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 03/08/2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, il Comune non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
2. Si precisa, inoltre, che attività di controllo effettuata con personale del Comune, di cui al precedente articolo 13, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dal Comune stesso.
3. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ARTICOLO 23 - Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni. In particolare, il Comune, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti, designa la Ditta quale responsabile del trattamento dei dati medesimi e degli eventuali altri che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
2. Esso procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune; in particolare:
 - a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato
 - b) non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti
 - c) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva

informativa al titolare) e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di cinque giorni
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ARTICOLO 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari afferenti la materia, nonché alle disposizioni sulle autonomie locali ed ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibili ed applicabili.
2. L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ALLEGATI

A – Percorsi (a norma di quanto precisato negli articoli 7 e 8 del capitolato speciale d'appalto, può subire modifiche al verificarsi delle condizioni ivi previste)

A1 - elenco fermate

A2 - planimetria

B – Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico

PERCORSI E FERMATE (Km 390/settimana circa)

Elenco completo delle fermate (per ogni giro, nelle tabelle successive, vengono indicate solamente quelle effettuate).

La fermata n. 2 è unica ma effettuata ad indirizzi diversi secondo la presenza dei ragazzi: se presenti utenti di Via Alba viene effettuata la n. 2/a, se presenti solamente utenti di Via Savigliano viene effettuata la n. 2/b.

Fermata	Località - Via
1	Via dell'Aviazione 3 - (presso Asselle Mobili)
2/a	Fraz. Tetti Chiaramelli – Via Savigliano - n.c. 6
2/b	Fraz. Tetti Chiaramelli – Via Savigliano - n.c. 30
3	Fraz. Grinzano – Via Maestra – n.c. 1
4	Fraz. Grinzano - Via Maestra – n.c. 7
5	Fraz. Grinzano – Via Maestra ang. Via delle Pietre
6	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Lusina
7	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Cal. Vidolesto
8	Fraz. Grinzano – Contrada Menai
9	Fraz. Grinzano – Contrada Nivo
10	Fraz. Montarossa – Via Naviglio – n.c. 16
11	Fraz. Tetti Paglieri - pensilina fronte n.c. 8-
12	Fraz. Tetti Paglieri 1 (Ballario)
13	Località Barali – Cherasco - pensilina
14	Fraz. Montarossa – Via Marene - n.c. 8
15	Scuola Secondaria Inferiore - Via Adua 1
16	Scuola Primaria - Via Roma 16

- Scuola primaria e secondaria di primo grado -
Servizio giornaliero dal lunedì al venerdì
INGRESSO secondaria ore 07.55
INGRESSO primaria ore 07.55

Fermata	Località - Via	Orario
2/a	Fraz. Tetti Chiaramelli – Via Savigliano - n.c. 6	7.30
3	Fraz. Grinzano – Via Maestra – n.c. 1	7.31
4	Fraz. Grinzano - Via Maestra - n.c. 7	7.32
5	Fraz. Grinzano – Via Maestra ang. Via delle Pietre	7.33
6	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Lusina	7.35
7	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Cal. Vidolesto	7.37
8	Fraz. Grinzano – Contrada Menai	7.38
9	Fraz. Grinzano – Contrada Nivo	7.39
10	Fraz. Montarossa – Via Naviglio - n.c. 16	7.40
11	Fraz. Tetti Paglieri - pensilina fronte n.c. 8	7.45
13	Località Barali – Cherasco – pensilina	7.47
15	Scuola Secondaria Inferiore - Via Adua 1	7.50
16	Scuola Primaria - Via Roma 16	7.55

- Scuola secondaria di primo grado -
Servizio giornaliero del sabato - INGRESSO ore 7.55

Fermata	Località - Via	Orario
2/a	Fraz. Tetti Chiaramelli – Via Savigliano – n.c. 6	7.30
3	Fraz. Grinzano – Via Maestra – n.c. 1	7.32
5	Fraz. Grinzano – Via Maestra ang. Via delle Pietre	7.37
6	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Lusina	7.39
7	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Cal. Vidolesto	7.41
8	Fraz. Grinzano – Contrada Menai	7.44
10	Fraz. Montarossa – Via Naviglio - n.c. 16	7.46
11	Fraz. Tetti Paglieri - pensilina fronte n.c. 8	7.49
13	Località Barali – Cherasco - pensilina	7.51
15	Scuola Secondaria Inferiore - Via Adua 1	7.55

- Scuola primaria -

Servizio giornaliero dal lunedì al venerdì – USCITA ore 12.30

Fermata	Località - Via
2/a	Fraz. Tetti Chiaramelli – Via Savigliano – n.c. 6
3	Fraz. Grinzano – Via Maestra – n.c. 1
4	Fraz. Grinzano - Via Maestra – n.c. 7
5	Fraz. Grinzano – Via Maestra ang. Via delle Pietre
6	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Lusina
7	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Cal. Vidolesto
8	Fraz. Grinzano – Contrada Menai
10	Fraz. Montarossa – Via Naviglio - n.c. 16
11	Fraz. Tetti Paglieri - pensilina fronte n.c. 8
12	Fraz. Tetti Paglieri 1 (Ballario)
13	Località Barali – Cherasco - pensilina

- Scuola secondaria di primo grado -

Servizio giornaliero dal lunedì al sabato - USCITA ore 13.00

Fermata	Località - Via
2/a	Fraz. Tetti Chiaramelli – Via Savigliano – n.c. 6
3	Fraz. Grinzano – Via Maestra – n.c. 1
5	Fraz. Grinzano – Via Maestra ang. Via delle Pietre
6	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Lusina
7	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Cal. Vidolesto
8	Fraz. Grinzano – Contrada Menai
10	Fraz. Montarossa – Via Naviglio - n.c. 16
13	Località Barali – Cherasco - pensilina
12	Fraz. Tetti Paglieri 1 (Ballario)
11	Fraz. Tetti Paglieri - pensilina fronte n.c. 8

- Scuola primaria -

Rientro pomeridiano martedì e giovedì

tutte le classi: INGRESSO ore 14.15 – USCITA ore 16.30

Fermata	Località - Via	Orario
2/a	Fraz. Tetti Chiaramelli – Via Savigliano – n.c. 6	13.50
3	Fraz. Grinzano – Via Maestra – n.c. 1	13.51
4	Fraz. Grinzano - Via Maestra – n.c. 7	13.52
5	Fraz. Grinzano – Via Maestra ang. Via delle Pietre	13.54
6	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Lusina	13.56
7	Fraz. Grinzano – Via Maestra angolo Via Cal. Vidolesto	13.58
8	Fraz. Grinzano – Contrada Menai	14.00
10	Fraz. Montarossa – Via Naviglio - n.c. 16	14.02
11	Fraz. Tetti Paglieri - pensilina fronte n.c. 8	14.06
12	Fraz. Tetti Paglieri 1 (Ballario)	14.08
13	Località Barali – Cherasco - pensilina	14.09
16	Scuola Primaria - Via Roma 16	14.15

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per rispondere all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. E' realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e s.m.i., compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.
3. Il trasporto è assicurato verso la locale sede scolastica della scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie). Il servizio non verrà fornito agli alunni residenti o domiciliati che frequentino scuole diverse da quelle del Comune.
4. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, può essere fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare ministeriale n. 23/97.

Art. 2 - Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alla locale scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie), residenti o domiciliati nel Comune di Cervere. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sugli scuolabus e purché ciò non comporti disfunzioni o ritardi negli orari e percorsi stabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Per il trasporto di alunni abitanti in altro comune dovrà essere stipulata apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che regoli i rapporti tra il Comune di Cervere ed il Comune di residenza. Per i singoli casi è sufficiente l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l'alunno.
3. Gli alunni residenti dimoranti fuori dall'aggregato urbano principale, a non meno di 2 km. dalla scuola di appartenenza, hanno diritto all'autotrasporto in via prioritaria.
4. Nel caso di disponibilità di posti, potranno essere trasportati anche alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 km. dalla scuola di appartenenza, purché ciò non comporti:
 - a) un cambiamento del percorso più breve già stabilito per il raggiungimento delle scuole di appartenenza
 - b) l'istituzione di fermate ad una distanza inferiore di km. 0,5 dai plessi scolastici.
5. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto della distanza abitazione/scuola.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio è affidata al dipendente comunale Responsabile del Servizio competente in materia di assistenza, trasporto e refezione scolastica e potrà

essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ove prestano servizio autisti dipendenti o incaricati dall'Amministrazione comunale, sia per mezzo di affidamento in appalto a ditta esterna o contemporaneamente per mezzo di tutte e due le modalità.

2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.
3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad esempio: eventi calamitosi, improvvise ed abbondanti nevicate, formazione di ghiaccio sulle strade), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. Il competente Servizio comunale informerà tempestivamente gli utenti e i responsabili scolastici. Nessun rimborso è dovuto all'utente nel caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale ad eseguire il servizio per ragioni tecniche, condizioni di avversità atmosferiche, motivi di sicurezza o per altre cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'Ente.

Art. 4 – Modalità di funzionamento del servizio

1. Il competente Servizio comunale predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il piano annuale viene elaborato sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, tenendo conto dell'orario dei plessi scolastici, dei bacini di utenza e della disponibilità dei mezzi.
3. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
4. L'Amministrazione comunale è responsabile degli alunni trasportati limitatamente al periodo di permanenza sullo scuolabus. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 5 – Iscrizioni ed accesso al servizio

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione.
2. Eventuali domande presentate fuori del termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
3. La compilazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, sulla base del modello indicativo allegato al presente regolamento sotto la lettera "A", comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte delle famiglie delle norme del presente regolamento relative alla responsabilità.
4. L'iscrizione al servizio si effettua il primo anno ed avrà validità per l'intero ciclo, salvo rinunce o cambi di residenza che vanno tempestivamente comunicati al Comune.

Art. 6 – Modalità di partecipazione e pagamento

1. La Giunta comunale con apposito atto deliberativo stabilisce annualmente la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.
2. La tariffa è stabilita per il servizio di andata e ritorno secondo gli orari scolastici.
3. Non sono previste riduzioni in caso di assenza dell'alunno.
4. L'insolvenza ripetuta nel pagamento dovuto (successiva all'invio di numero due lettere di invito al pagamento) comporta la conseguente messa in atto delle vie che si riterranno più opportune per il recupero coattivo dei crediti secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Norme di utilizzo del servizio

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio ed il guidatore, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore, quando previsto, e/o dall'autista, come ad esempio:
 - prendere rapidamente posto;
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
 - non affacciarsi dal finestrino;
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
3. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori o dagli autisti senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, al Servizio comunale competente che informerà i genitori.
4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 8 – Trasporto degli alunni portatori di handicap

1. Il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica ed è provvisto di un assistente accompagnatore. L'Amministrazione comunale potrà richiedere l'organizzazione dell'accompagnamento scolastico alla famiglia stessa, erogando un contributo economico a concorso della spesa sostenuta.

Art. 9 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Art. 10 – Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

Art. 11 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale.

ALLEGATO A alla D.C.C. n. 40
del 28/11/2006

Il Segretario Generale

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO/.....

Il sottoscritto | _____ | nato/a | _____ |
il | _____ |, ☎ | _____ |

(indicare possibilmente tutti i numeri di telefono di reperibilità dei genitori, per eventuali comunicazioni urgenti)

C H I E D E

l'iscrizione al Servizio comunale di trasporto scolastico del proprio/a figlio/a:

| _____ |, residente a | _____ |,
in Via | _____ |, n. | _____ |, per la:

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) – classe _____

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (MEDIA) – classe _____

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- 1) di essere a conoscenza che la responsabilità dell'Amministrazione comunale è limitata al periodo di permanenza degli utenti sullo scuolabus durante l'effettuazione dei percorsi stabiliti, mantenendo indenne il Comune per quanto dovesse accadere prima e dopo il trasporto;
- 2) di essere a conoscenza che alla fermata indicata l'alunno dovrà essere puntualmente accompagnato e ritirato da un genitore o da un maggiorenne delegato

_____ (indicare il nominativo degli adulti delegati all'accompagnamento ed al ritiro)

- 3) di conoscere e accettare tutte le norme contenute nel "Regolamento del servizio di trasporto scolastico" approvato con D.C.C. 40/2006, pubblicato sul sito internet del Comune di Cervere www.comune.cervere.cn.it ;
- 4) di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni;
- 5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ed autorizzarne il trattamento.

D a t a

F i r m a

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il richiedente dichiara di avere letto, compreso ed approvare specificatamente le disposizioni dei precedenti punti 1) e 2).

D a t a

F i r m a



COMUNE DI CERVERE
PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO:
ATTIVAZIONE DELLA LINEA COMUNALE DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
PERCORSO SCUOLABUS
(Km 390 / settimana)

PLANIMETRIA IN SCALA 1:10000



Percorso scolastico - 490

